



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLONE e MAZZELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’ambito della XVIII legislatura appena trascorsa, un testo unificato recante ben sette proposte di legge di iniziativa parlamentare (rispettivamente atti Camera nn. 208, 783, 1382, 1608, 2218, 2294, 2996-A) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2021 e trasmesso in Senato il 17 giugno successivo. Assegnato presso la 7^a Commissione permanente, in sede redigente, il 24 giugno, l’atto Senato n. 2285 (recante disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) non ha tuttavia potuto concludere il suo *iter* parlamentare.

Successivamente, in materia è intervenuto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha normato gli assegni di ricerca, sostituendoli con i « contratti di ricerca » (si veda l’articolo 14, commi da 6-*septies* a 6-*novies* e 6-*quaterdecies*), nonché le figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, sostituite con un’unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile (di cui al medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, commi da 6-*decies* a 6-*terdecies* e da 6-*quindecies* a 6-*noviesdecies*).

Frutto di una comune, avvertita esigenza, nonché fortemente voluto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, il presente disegno di legge intende pertanto aggiornare l’atto Senato n. 2285 ora citato, tenendo conto delle modifiche intervenute dopo l’approvazione in

prima lettura alla Camera e, nella fattispecie, estendendo le procedure concorsuali previste per il reclutamento dei ricercatori anche alle selezioni pubbliche per professori, con una proposta improntata a principi di merito e di trasparenza che intende prevenire il fenomeno dei cosiddetti « concorsi pilotati » nelle università e negli enti di ricerca, stabilire regole univoche e trasparenti, ma anche e non secondariamente contribuire a contrastare la « fuga dei cervelli », introducendo maggiori tutele per i ricercatori in Italia.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione disponendo che: per università si intendono le università statali e non statali, anche telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, comprese quelle a ordinamento speciale; gli enti pubblici di ricerca che sono venti, di cui quattordici vigilati dai Ministeri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, e sei vigilati da altri Ministeri. Infine, si prevede che le disposizioni si applicano, qualora compatibili, anche alle istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca.

L’articolo 2 disciplina l’attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca *post lauream* per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza, rispettivamente:

– dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;

- dei corsi di perfezionamento all'estero;
- dei corsi di dottorato di ricerca.

L'articolo 2 dispone, inoltre, che le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire le borse di ricerca *post lauream* a soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa. Non possono concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca. Le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca - anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi - non può superare in ogni caso i trentasei mesi. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.

Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una valutazione comparativa, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'articolo 6), e la costituzione di una Commissione giudicatrice, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'ateneo, ovvero dall'ente pubblico di ricerca. La Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la graduatoria generale di merito con l'attribuzione a ciascun candidato del punteggio conseguito. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipen-

denze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi. Le borse di ricerca *post lauream* non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; i soggetti che percepiscono le borse non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. I dipendenti pubblici possono richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni (utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza). Infine, le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e da quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 3 interviene sul dottorato di ricerca, ampliando le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, con l'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo. Esso dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscano le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Nello specifico, stabilisce che i medesimi corsi attribuiscano le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. Sempre l'articolo 3 include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'articolo 3 disciplina, inoltre, il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 interviene - istituendo e promuovendo criteri di maggiore equità, pubblicità e trasparenza - sulle norme per la for-

mazione delle Commissioni giudicatrici finalizzate al reclutamento di ricercatori nonché per la chiamata di professori di prima e seconda fascia.

L'articolo 5 introduce - ai fini del reclutamento - una nuova disciplina per la trasformazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato attivati dagli enti pubblici di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto, e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. La valutazione deve svolgersi in conformità agli *standard* qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e l'ANVUR. Inoltre, si introduce un meccanismo di mobilità, in base al quale gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere mediante chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, previa valutazione (che deve svolgersi secondo quanto indicato al comma 1 del nuovo articolo 12-ter, introdotto dal citato articolo 5), i ricercatori universitari a tempo determinato, purché in servizio con tale qualifica presso le università da almeno 3 anni (nuovo articolo 12-ter, comma 2). Le università possono assumere mediante chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato i ricercatori a tempo determinato assunti con le procedure ora introdotte, in servizio da almeno 3 anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'ASN (nuovo art. 12-ter, comma 3).

L'articolo 6 prevede, innanzitutto, che alle università e gli enti pubblici di ricerca sia

fatto obbligo di pubblicare nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, ed entro un ragionevole termine, comunque non inferiore al ventesimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle domande) le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia (comma 1, primo periodo).

Sempre a pena di invalidità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel portale anche le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 4). Il portale è accessibile dal sito *internet* del Ministero dell'università e della ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)). Infine, si prevede che le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca siano determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 6, comma 4).

L'articolo 7 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le università e gli enti pubblici di ricerca ade-

guino alle nuove disposizioni i propri regolamenti relativi alle borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure di selezione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per « università » si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

b) per « enti pubblici di ricerca » si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche agli istituti che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

(Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle

attività di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ».

2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-*bis* e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che preveda una procedura di valutazione comparativa secondo principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 6, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo, e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.

6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-*bis*, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.

8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post* laurea » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca *post* laurea e *post* dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per i corsi di dottorato di ricerca ».

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per l'accesso alle

carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria » sono sostituite dalle seguenti: « e dagli istituti di istruzione »;

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 4 è premezzo il seguente:

« 3-ter.1. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale ».

4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ri-

cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 4.

(Ricercatori universitari e professori)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso tra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbli-

gatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) all'articolo 24, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori

che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

c) all'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

« Art. 12-*ter*. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli

enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadra-

mento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 6.

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, nonché ai contratti di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione

messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 3), della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « *post lauream* » sono inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».

2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativi alle borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di

ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.